

CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 DEL D.LGS 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE (PAR) DEL PON YEI "GARANZIA PER I GIOVANI E ATTIVITÀ DI POLITICHE ATTIVE", PER IMPORTO pari a € 159.836,00 IVA esclusa.

CIG 5852813613.

CUP F89D14000500005

Premessa

In conformità con le indicazioni contenute nel Programma Operativo Nazionale (PON YEI) l'attività di assistenza tecnica oggetto del presente appalto persegue come obiettivo generale la piena realizzazione ed esecuzione delle attività previste nel "Piano di Attuazione regionale" (PAR) del PON YEI "Garanzia per i giovani e attività di politiche attive" e la correttezza della gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali.

Nella predisposizione della proposta e nello svolgimento del servizio deve essere rispettata la normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale, gli orientamenti della Commissione Europea e delle Autorità nazionali e regionali competenti per materia nonché le disposizioni regolamentari ed amministrative della Regione Lazio.

Art. 1

(Oggetto)

Il presente documento costituisce il capitolato d'oneri di procedura negoziata di cottimo fiduciario indetta dalla Regione Lazio per l'appalto del servizio consistente in un servizio di assistenza tecnica per l'attivazione "Piano di Attuazione regionale" (PAR) del PON YEI "Garanzia per i giovani e attività di politiche attive" di seguito denominata "Garanzia per i Giovani" - a valere sul capitolo A39503 esercizio finanziario 2014;

All'interno del presente documento sono contenute tutte le specifiche tecniche ed economiche di cui i proponenti dovranno tener conto nella formulazione dell'offerta.

Timbro e firma per accettazione _____

Art. 2
(Descrizione del cottimo fiduciario)

Il cottimo fiduciario si compone della seguente linea di servizi:

Servizi di assistenza tecnica alla Direzione Lavoro nell'ambito delle attività connesse all'avvio e all'attuazione della "Garanzia per i Giovani".

Le attività di assistenza tecnica saranno poste in essere prevalentemente presso gli uffici della Regione Lazio – Direzione Lavoro.

Per le attività di *back office* potranno essere utilizzate le sedi dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve garantire il raccordo con l'Amministrazione regionale anche attraverso l'individuazione, da effettuare già in sede di offerta tecnica, di un referente (coordinatore delle attività) dell'intera attività di assistenza tecnica.

L'assistenza tecnica comprende attività di supporto alla Direzione Regionale Lavoro nell'espletamento delle funzioni e degli adempimenti di competenza di cui alla D.G.R. 23 aprile 2014, n. 223 ai fini della sana gestione finanziaria del PAR stesso.

Il servizio di assistenza tecnica deve garantire Assistenza e affiancamento alle funzioni della Direzione Regionale Lavoro nell'attuazione del P.A.R. nei seguenti ambiti:

a) PROGRAMMAZIONE

In tale ambito devono essere assicurate le seguenti attività:

- supporto nella fase di programmazione e/o riprogrammazione, delle risorse stanziare nell'ambito del PAR, attraverso l'assistenza sulle seguenti specifiche attività: analisi dei fabbisogni, supporto alla programmazione e di politiche attive del lavoro;
- predisposizione di bandi/avvisi, nell'ambito del PAR, identificazione di aree di sinergia con altri fondi, promozione di accordi nazionali e internazionali, identificazione di iniziative transfrontaliere;
- predisposizione e aggiornamento del Sistema di Gestione e controllo e dei manuali delle procedure;
- assistenza nel governo della spesa, attraverso l'analisi puntuale dell'avanzamento del programma, la proposta di soluzioni per l'accelerazione della spesa e l'avvio di iniziative che garantiscano efficacia nell'attuazione del PAR;
- supporto alla *governance* del sistema in raccordo con l'Area Competente;
- supporto nell'interlocazione con il MLPS, la commissione europea ed altri organismi.
- supporto e assistenza nella preparazione dei documenti del comitato di sorveglianza;

Timbro e firma per accettazione _____

- supporto e assistenza nella predisposizione delle FAQ degli avvisi e bandi:

b. ATTUAZIONE

In tale ambito devono essere assicurate le seguenti attività:

- supporto nella fase di attuazione degli avvisi/bandi ;
- supporto nell'inserimento dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale;
- supporto nell'interlocuzione con il MPLS , la commissione europea e altri organismi;

c. CONTROLLO E DI RENDICONTAZIONE

In tale ambito devono essere assicurate le seguenti attività:

- supporto alla funzione dei controlli di I livello,;
- supporto all'analisi e valutazione degli indicatori di risultato;
- semplificazione delle regole gestionali e rendicontative;
- assistenza nel coordinamento e nella gestione dei rapporti con i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del PAR, quali, beneficiari, enti terzi attuatori, enti strumentali regionali, etc.

d. MONITORAGGIO

In tale ambito devono essere assicurate le seguenti attività:

- supporto alle attività gestionali relative al monitoraggio degli interventi affidati nel PAR, alla Direzione regionale Lavoro;
- assistenza alla definizione e allo sviluppo di un sistema informatico integrato per il monitoraggio;
- supporto all'analisi e valutazione degli indicatori fisici, finanziari e di processo relativi all'attuazione degli interventi;
- assistenza nel coordinamento e nella gestione dei rapporti con i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del PAR.

e. SUPPORTO NEI RAPPORTI CON SOGGETTI ISTITUZIONALI

In tale ambito devono essere assicurate le seguenti attività:

- assistenza tecnica in occasione di eventuali audit e controlli delle autorità comunitarie nazionali e regionali competenti;
supporto alla interazioni con i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma
- assistenza alle relazioni con i soggetti coinvolti nell'attuazione di iniziative finanziate con altri fondi;

f. SUPPORTO ALLA CHIUSURA DEL PROGRAMMA

Timbro e firma per accettazione _____

In tale ambito devono essere assicurate le seguenti attività :

- adempimenti per la chiusura parziale e finale del programma;
- supporto e assistenza nella predisposizione del rapporto finale di esecuzione e della certificazione finale.

Le modalità di prestazione dell'assistenza alla Direzione Regionale Lavoro saranno definite nel Piano di lavoro generale che l'aggiudicatario dovrà presentare entro venti giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Art. 3 *(Normativa di riferimento)*

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
- la Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- il Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l'art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 - 2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;
- la legge 16 aprile 1987, n. 183 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi

Timbro e firma per accettazione _____

comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

- la legge 19 luglio 1993, n. 236 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" e s.m.i. e in particolare l'articolo 9 che istituisce il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- la legge del 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii. (il "Codice appalti") e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice appalti (il "Regolamento appalti");
- il decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247" e s.m.i.;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito in legge 16 maggio 2014, n. 78 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani", di seguito PON-YEI, tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. D.D. 237/SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, che assegna, in particolare, alla Regione Lazio risorse pari a € 137.197.164,00;

- L.R. 20 Novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e s.m.i.; Legge Regionale 29 Aprile 2013, n. 2 legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 (art.11 L. R. 20 Novembre 2001, n. 25);
- Legge Regionale 29 Aprile 2013, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani Approvazione del “Piano di Attuazione regionale”, cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;
- la Convenzione tra il Ministero del lavoro e le Politiche Sociali e Regione Lazio “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione dei Giovani (PON YEI)” stipulata in data 24 aprile 2014.

Art. 4

(Criteri di aggiudicazione dell’appalto)

La procedura di aggiudicazione è quella ex art. 125 comma 11 del d. lgs. 163/2006.

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 dello stesso d.lgs. 163/2006, a favore del concorrente che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nella lettera di invito , contenente il disciplinare di gara (Allegato 1).

Art. 5

(Modalità di esecuzione dell’appalto)

Le linee di servizio descritte nel presente capitolato sono realizzate dall'aggiudicatario attraverso apposito gruppo di lavoro stabile da questo costituito.

Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti durante la vigenza contrattuale, l'aggiudicatario provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione regionale Lavoro la quale, dopo apposita verifica di ricorrenza, in capo ai sostituti, degli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara, procederà ad autorizzare la sostituzione.

Detto gruppo di lavoro deve garantire la seguente composizione minima:

- n. 1 coordinatore delle attività a tempo parziale con almeno 8 anni di esperienza di assistenza tecnica alla gestione e rendicontazione del FSE o altri fondi strutturali.

Timbro e firma per accettazione _____

- n. 1 esperto senior, a tempo pieno e , con almeno 5 anni di esperienza di assistenza tecnica alla gestione e rendicontazione del FSE o altri fondi strutturali;
- n. 1 esperto senior, a tempo parziale , con almeno 5 anni di esperienza di assistenza tecnica alla gestione e rendicontazione del FSE o altri fondi strutturali;
- n. 3 esperti junior, a tempo pieno, con esperienza lavorativa di almeno 2 anni di assistenza tecnica alla gestione e rendicontazione del FSE o altri fondi strutturali.

Il coordinatore e gli esperti senior devono aver prestato attività di assistenza tecnica direttamente presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni committenti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Per “tempo pieno” si intende un impegno minimo di 200 giornate lavorate per anno; per “tempo parziale” si intende un impegno minimo di 100 giornate lavorate per anno.

Per ciascuna delle figure sopra richieste deve essere prodotto idoneo curriculum vitae sottoscritto dall'interessato, con liberatoria per il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003, e corredato da fotocopia di valido documento di riconoscimento.

Il gruppo di lavoro descritto è soggetto alle integrazioni che i concorrenti riterranno opportuno o necessario apportare, ed è comunque sotto il coordinamento unitario del responsabile unico del servizio (coordinatore delle attività). In ogni caso, esso risponde alla Direzione Regionale Lavoro, secondo le modalità che le stesse stabiliranno al fine di assicurare il rispetto delle divisioni funzionali del sistema di gestione e controllo .

Art. 6 *(Corrispettivo del servizio)*

A fronte dello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto è stabilito un corrispettivo massimo, da valere ad ogni effetto anche quale base d'asta della procedura, pari a € 159.836,00 IVA esclusa.

Resta espressamente stabilito che non saranno ammesse offerte in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, nè relativamente al corrispettivo complessivo massimo stabilito per l'appalto dal presente articolo.

Il pagamento dei corrispettivi di effettiva spettanza del soggetto aggiudicatario del servizio avviene con le seguenti modalità:

- in rate trimestrali posticipate di pari importo, previa presentazione da parte dell'affidatario di analitica relazione circa l'oggetto specifico, i volumi e i risultati dell'attività resa.

Art. 7 *(Durata del rapporto)*

Per i servizi oggetto del presente appalto sono stabiliti i seguenti termini di decorrenza e di durata:

Timbro e firma per accettazione _____

- per il servizio di assistenza tecnica la durata decorre dal giorno successivo a quello di stipula del contratto e termina dopo 12 mesi.

Ferme tali scadenze finali, il proponente deve dettagliatamente descrivere le soluzioni che intende adottare per far fronte ad un'eventuale e disomogenea concentrazione dell'attività di verifica e di certificazione, dovuta alla ciclicità e/o stagionalità di talune attività finanziate nell'ambito del PAR.

Art. 8
(Aumento o diminuzione delle prestazioni)

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario procedere ad un aumento o diminuzione dei servizi, nel rispetto delle norme di cui all'art. 114 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 311 del DPR n. 207/2010 (regolamento di esecuzione e attuazione al d.lgs. 163/2006) l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale.

Art. 9
(Diritto di recesso)

L'Amministrazione aggiudicatrice può recedere dal contratto anche se la prestazione del servizio ha avuto inizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

Art. 10
(Subappalto)

E' vietato il subappalto.

Art. 11
(Penalità e responsabilità per inadempimento)

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione appaltante ha diritto di chiedere, a sua scelta, l'adempimento o la risoluzione del contratto nelle ipotesi e nelle forme previste dal codice civile salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1453 c.c.).

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne rispetto ai termini di volta in volta assegnati della Direzione Lavoro previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'aggiudicatario entro il termine massimo di sette giorni dalla stessa contestazione – verrà applicata una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro).

Sarà considerato mancato rispetto dei termini sopra indicati l'espletamento di attività, pure se entro i termini medesimi, non corrispondenti alle previsioni di riferimento o comunque inadeguate rispetto allo scopo.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382, comma 1° c.c.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382, comma 2° c.c.).

Non sarà motivo di applicazione delle penalità previste l'inadempimento o il ritardo dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla parte contraente (art. 1218 c.c.)

Timbro e firma per accettazione _____

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo l'Amministrazione si riserva, a sua insindacabile scelta, di appropriarsi della cauzione di cui al successivo art. 15 del presente Capitolato, senza bisogno di diffida o azione in giudizio ovvero di compensare il credito con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'appaltatore anche per distinti corrispettivi maturati.

L'Amministrazione può contestualmente domandare l'adempimento della prestazione principale e la penale ai sensi dell'art. 1383 c.c.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia correttamente alle obbligazioni contrattuali previste nel contratto che verrà successivamente stipulato, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento dell'importo relativo all'azione contestata sino all'esatto adempimento di tali obbligazioni (art. 1460 c.c.).

Il contratto si risolve di diritto nel caso in cui l'Amministrazione intimi al soggetto inadempiente di adempiere entro un congruo termine con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto; in questo caso tale termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore (art. 1454 c.c.).

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all'aggiudicatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'aggiudicatario i relativi costi sostenuti.

Art.12 **(Luogo di esecuzione)**

Luogo di esecuzione del contratto sono gli uffici della Direzione regionale Lavoro, nonché ogni luogo della Regione Lazio interessato dai servizi oggetto del presente appalto.

Art. 13 **(Obbligo di riservatezza)**

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare ed a fare osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e al rispetto del d.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modificazioni e integrazioni, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Art. 14 **(Proprietà delle risultanze)**

Tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione del servizio saranno di proprietà esclusiva della Regione Lazio in relazione alle attività di competenza.

Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dei soggetti indicati.

Timbro e firma per accettazione _____

Art. 15
(Cauzione)

A garanzia dell'esatto assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario deve costituire apposita cauzione secondo gli importi e le modalità indicate dall'art. 113 d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del d.lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 16
(Stipulazione del contratto)

Il contratto è stipulato in una delle forme indicate dall'art. 11, comma 13 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed è subordinato alla verifica antimafia.

La data della stipulazione è decisa e comunicata dall'Amministrazione appaltante dopo l'aggiudicazione.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 17
(Responsabilità ed obblighi contrattuali)

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività e assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

Art. 18
(Controlli da parte dell'ente committente)

La Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

La Committente farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla Regione.

Su richiesta della Committente l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Timbro e firma per accettazione _____

Art. 19

(Norme di rinvio e rapporto con gli altri atti di gara)

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si applicano le vigenti norme comunitarie, statali, regionali in materia e quanto indicato nel bando di gara e nel disciplinare di gara contenuto nella lettera di invito (allegato 1) cui si rinvia.

Art.20

(Responsabile unico del procedimento)

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 163/2006, è il Dr. Marco Noccioli Direttore della direzione regionale Lavoro.

Art. 21

(Tutela della privacy)

Tutti i dati personali di cui la Regione Lazio venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. I proponenti, in caso di aggiudicazione, si obbligano a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza del servizio reso vengano considerati riservati e come tali trattati.

Art. 22

(Controversie)

I ricorsi sulla legittimità della procedura di affidamento del presente appalto rientrano, ai sensi della normativa vigente, nella giurisdizione esclusiva del TAR Lazio.

Le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Roma.

Timbro e firma per accettazione _____